

## BILANCIO

---

### ***Il CNDCEC dà più tempo per l'approvazione dei bilanci 2016***

di **Sergio Pellegrino**

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito nella giornata di ieri, il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** si è soffermato sulle possibilità di **differire l'approvazione del bilancio 2016** in considerazione delle molte novità che derivano dalle modifiche apportate alle disposizioni civilistiche dal **D.Lgs. 139/2015**.

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2015, prevede che la nuova disciplina si applichi ai **bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio a far data dal 1° gennaio 2016** e, nel contempo, che **l'Organismo italiano di contabilità debba aggiornare i principi contabili nazionali** conseguentemente.

Partendo dalla considerazione che i **principi contabili "rinnovati"** sono stati pubblicati sul sito dell'OIC soltanto il **22 dicembre scorso** (e non entro luglio come originariamente previsto), la **Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali** del CNDCEC ritiene che questo determini la possibilità di **differire appunto i termini di approvazione del bilancio 2016**, tenendo conto del fatto che dovranno essere gestiti con le nuove regole, da un punto di vista comparativo, anche i dati dell'esercizio 2015.

Questa **conclusione** è sicuramente **condivisibile** da un **punto di vista operativo**, anche alla luce del fatto che, allo stato attuale, **manca il provvedimento** con il quale il **legislatore tributario** deve definire i non banali **impatti, da un punto di vista fiscale**, derivanti dal passaggio alla nuova disciplina civilistica.

A livello **"giuridico"**, la Commissione ritiene che la **causa di differimento** trovi il proprio fondamento nel **secondo comma dell'[articolo 2364 del codice civile](#)**, che prevede che **l'approvazione del bilancio** nelle S.p.A. possa avvenire **entro 180 giorni** dalla data di chiusura dell'esercizio, anziché entro i canonici 120 giorni, qualora vi sia un'**espressa previsione** in tal senso nello statuto e lo richiedano **"particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società"**. Il principio in questione, come noto, si applica anche alle **S.r.l.** per effetto del richiamo operato dal **primo comma dell'[articolo 2478-bis](#)**.

Pur apprezzando la **finalità perseguita**, come detto assolutamente condivisibile, si tratta di capire se sia **corretto** basare la **delibera di differimento dei termini di approvazione del bilancio** alle circostanze individuate dal **secondo comma dell'[articolo 2364](#)**, essendo evidente che un **problema "generalizzato"** quale quello in esame, che riguarda tutte le società, mal si concilia con le **particolari esigenze legate alla struttura e all'oggetto della società** cui fa riferimento la norma (che voleva proprio evitare i differimenti "facili" che caratterizzavano lo

scenario precedente la riforma del diritto societario del 2003).

Sarebbe interessante conoscere quale sia la **valutazione** sulla questione da parte dell'OIC e dello stesso **legislatore (tributario)**, atteso che i **ritardi nell'emanazione dei provvedimenti di competenza**, sebbene probabilmente giustificati dalla complessità delle novità, hanno creato e stanno creando **difficoltà e incertezze per gli operatori**.

Nell'attesa, temo vana, è sicuramente apprezzabile lo **sforzo a livello interpretativo** fatto da parte del **CNDCEC**, che fornisce un **supporto autorevole agli estensori del bilancio** che riterranno **opportuno differire il termine di approvazione del bilancio 2016** per questa che, **se non una particolare esigenza legata alla struttura e all'oggetto della propria società**, è sicuramente una **"causa di forza maggiore"** ascrivibile a **difficoltà incontrate dagli organi preposti a disciplinare questo importante passaggio** (e che quindi non dovrebbe penalizzare le società interessate, incolpevoli al riguardo).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

